

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI

Art. I. Finalità

1. Il presente regolamento (“Regolamento”) disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. 198/2006 sui tesserati, specie se minori d’età.
2. Il Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. 36/2021 e 39/2021.

Art. II. Modelli organizzativi e di controllo e Codici di condotta

1. La FISIP emana Linee Guida federali (“Linee Guida”) per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva (“MOC”) e dei codici di condotta (“Codice di condotta” se al singolare o “Codici di condotta” se al plurale) a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal d.lgs. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro il 31.12.2024 le Associazioni e le Società sportive affiliate (“Affiliata” se al singolare o “Affiliate” se al plurale) dovranno dotarsi di MOC e Codici di condotta, nonché nominare il responsabile di cui infra sub art. III.1.
3. Ai sensi dell’art. 16.4 d.lgs. 39/2021, le Affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I MOC e i Codici di condotta sono pubblicati - se presente - sul sito internet dell’Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla - se presente - homepage dell’Affiliata.
5. Ai sensi dell’art. 16.2 d.lgs. 39/2021, l’Affiliata che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l’applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile federale delle politiche di safeguarding di cui al successivo art. 4.

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it



Art. III. Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33.6 d.lgs. n. 36/2021, le Affiliate nominano, entro il 31 dicembre 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ("Responsabile").
2. La nomina del Responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla - se presente -homepage dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di safeguarding, di cui al successivo art. 4.

Art. IV. Responsabile federale delle politiche di safeguarding

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, la FISIP istituisce il Safeguarding Officer. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di safeguarding ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.
2. Il Safeguarding Officer è nominato dal Consiglio Federale ed è scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di legge.
3. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di safeguarding. In particolare:
 - a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Affiliate dei MOC nonché dei Codici di condotta di cui al precedente art. II, nonché sulla nomina del Responsabile di cui al precedente art. III, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
 - b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. I.1;
 - c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
 - d. relaziona, con cadenza semestrale e ove richiesto, sulle politiche di safeguarding della FISIP al CIP;
 - e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dal CIP in materia di safeguarding;
 - f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale FISIP.

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it





Federazione italiana
Sport invernali paralimpici

4. L'incarico di Safeguarding Officer è incompatibile con incarichi presso la FISIP come dirigente o tecnico nonché con gli incarichi nell'ambito degli organi di Giustizia sportiva della Federazione.

Art. V. Sanzioni

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. II, III ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it

